



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

*"Ufficio per le relazioni sindacali delle pubbliche amministrazioni"*

*"Servizio per la rappresentatività sindacale e gli scioperi"*

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DFP 0056928 P-4.17.1.12.5

del 24/11/2011



6224521

A TUTTE LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

ALLE CONFEDERAZIONI SINDACALI

ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

LORO SEDI

Oggetto: CCNQ del 3 novembre 2011 di integrazione e modifica del CCNQ 9 ottobre 2009 –  
ADEMPIMENTI

In data 3 novembre 2011 è stato sottoscritto ed è entrato in vigore il contratto indicato in oggetto, inerente alla procedura di compensazione dei permessi sindacali per la partecipazione alle riunioni di organismi direttivi statutarî, per gli anni 2007, 2008, 2009 e 2010, usufruiti in misura superiore al contingente spettante.

L'art. 3 del predetto contratto prevede che le Amministrazioni pubbliche e le Associazioni sindacali procedano ad effettuare una verifica congiunta in ordine ai dati relativi alle ore di permesso sindacale eventualmente usufruite in eccesso; tale verifica, ai sensi del comma 2, deve concludersi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del CCNQ.

Premesso ciò, si ritiene opportuno fornire le seguenti modalità operative.

- La verifica deve riguardare i permessi ex art. 11 del CCNQ del 7/8/1998 usufruiti negli anni 2007, 2008, 2009 e 2010, e deve essere effettuata con le Associazioni sindacali, in relazione alla titolarità dei rispettivi permessi usufruiti per ciascun comparto di riferimento (Confederazioni ed Organizzazioni Sindacali).
- Le Amministrazioni devono assicurare la massima disponibilità alle richieste avanzate dai responsabili delle Associazioni sindacali, anche in sede locale, dirette alla verifica della rispondenza dei dati presenti nel sistema operativo GEDAP con la relativa documentazione presente presso le stesse Amministrazioni.
- Terminata la fase di verifica congiunta con le Associazioni sindacali, i singoli Uffici dovranno comunicare le eventuali modifiche da apportare, anche alle Associazioni sindacali via e-mail; l'Amministrazione, conseguentemente, procede a richiedere al Dipartimento della funzione



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

"Ufficio per le relazioni sindacali delle pubbliche amministrazioni"

"Servizio per la rappresentatività sindacale e gli scioperi"

pubblica lo sblocco della dichiarazione annuale GEDAP di riferimento. Successivamente, l'Amministrazione potrà provvedere ad inserire le eventuali variazioni.

- Contestualmente alla richiesta di sblocco, le variazioni, con l'indicazione dei quantitativi totali, devono essere comunicate via e-mail al Dipartimento della funzione pubblica, alle Confederazioni ed alle Organizzazioni sindacali.

Si ribadisce che tutte le predette operazioni devono concludersi, perentoriamente, entro il termine di 60 giorni a decorrere dal 3 novembre 2011, poiché da quella data dovranno attivarsi gli ulteriori adempimenti previsti dall'art. 3, comma 2, del predetto CCNQ.

Si sottolinea, infine, che l'intera procedura prevista dal CCNQ è finalizzata ad un recupero dilazionato dei quantitativi di esubero. Fino a tale ultima fase, continua ad avere validità la nota DFP dell'8 aprile 2010, prot. 0016961. 1.2.2.3.4. Ove le Associazioni sindacali non accedano nei tempi previsti a tale procedura, le Amministrazioni saranno obbligate ad attivare autonomamente le procedure di recupero del corrispettivo economico per le ore fruite in eccedenza.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO  
Eugenio Galozzi